

TI_GERICHTE 12.1998.23 vom 29. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.23

FR: TI_GERICHTE 12.1998.23 du 29 mai 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1998.23 del 29 maggio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il convenuto ammette di essersi rivolto all'attore nell'ottobre 1991 per la riparazione della propria vettura (almeno) per il motivo che questa perdeva olio dal motore (istanza di prova a futura memoria, pag. 1; interrogatorio formale, risposte 1-5, 7). Dalle deposizioni in atti si evince che nel caso di specie il sintomo costituito dalla perdita d'olio era conseguente ad una grave anomalia interna del motore, che denotava un insufficiente grado di compressione (testi _____ e _____, interrogatorio formale dell'attore, risposta 5), circostanza che rendeva necessaria la sua revisione (teste _____).

E. 2

La revisione del motore è stata eseguita nei termini risultanti dalla fattura doc. D (teste _____ a futura memoria), e con ciò è stato eliminato il grave problema costituito dall'insufficiente compressione, che non è infatti più stato lamentato. Il convenuto poco dopo la consegna della vettura ha tuttavia riscontrato una nuova perdita d'olio, da lui prontamente denunciata all'attore (deposizione _____). Questa non era però più in relazione al precedente grave difetto del motore, ma era invece causata dal semplice cedimento di un anello di ritenzione del tubo di ritorno dell'olio del turbocompressore (_____, _____). L'anomalia era in questo caso di limitata gravità (testi _____), ed ha avuto come conseguenza una minore valutazione del veicolo del convenuto da parte del garage _____ dell'ordine di fr. 700.--/800.-- (teste _____) per effetto della menzione "motore difettato" figurante sul contratto doc. 2 (teste _____).

E. 3

E' da una parte verosimile che l'anello in questione non fosse difettato, e perciò causa di perdite d'olio, al momento in cui la vettura fu consegnata all'attore per la riparazione poiché in tal caso, come rettamente deduce il perito _____ nella sua deposizione, questi l'avrebbe senz'altro sostituito. D'altro canto è altrettanto verosimile, secondo l'ordinario andamento delle cose, che le operazioni di smontaggio e rimontaggio del motore eseguite dall'attore possano avere lesionato la guarnizione, e si potrebbe altresì ritenere che questa vada comunque cambiata già solo a titolo cautelativo nel caso di revisione del motore (deposizione _____). Si giustifica perciò a mente di questa Camera di ritenere responsabile l'attore, che ha oltretutto omesso la riparazione gratuita del difetto fattibile in pochi minuti, per le conseguenze subite dal convenuto, quantificabili nel predetto minor valore del veicolo all'atto della rivendita, che qui si valuta in fr. 800.--.

E. 4

Risolta la questione dell'asserita inadempienza dell'attore relativa alla perdita d'olio dal motore, risultano infondate tutte le altre obiezioni del resistente al giudizio impugnato. Le pretese difficoltà di avviamento del motore susseguenti all'intervento dell'attore -verosimilmente dovute all'inversione di due cavi elettrici (deposizione _____)- così come lamentate in risposta (pag. 2) non hanno trovato riscontro in istruttoria, laddove sembrerebbe emergere la diversa questione per cui "si sentiva a orecchio che il motore non girava correttamente" (deposizione _____), questione tuttavia in ogni caso superata dalle constatazioni del perito secondo cui il veicolo funzionava correttamente e secondo cui il garage _____ nulla avrebbe intrapreso per l'eliminazione di tale asserito difetto (complemento di perizia, pag. 4), e rimasta comunque senza conseguenze economiche per il convenuto. Anche l'asserita mancanza di consenso del convenuto all'effettuazione di tutti gli interventi fatturati appare infondata dovendosi ammettere dalle deposizioni in atti, contrariamente alla sua opinione, che egli sia stato sufficientemente informato circa la natura e l'entità dei lavori da svolgere e che egli vi abbia nondimeno consentito (deposizione _____ preferibile per indipendenza alle contrarie risultanze dell'interrogatorio formale del convenuto), mentre ininfluenti sono le obiezioni circa l'eventuale mancata presentazione di un preventivo -tesi peraltro non tempestivamente addotta con la risposta e pertanto irricevibile- non essendoci contestazione alcuna sulla congruità dell'ammontare della mercede dell'attore. Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 21 gennaio 1998 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 19 dicembre 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.